



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

VISTO l'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per la progettazione degli Enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

VISTO l'articolo 1, comma 1080, della citata legge n. 205 del 2017, che ha disposto i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché delle modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, riferiti rispettivamente all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione e alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

VISTO l'articolo 1, comma 1081, della legge n. 205/2017, che dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipuli apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

VISTO l'articolo 1, comma 1084, della citata legge n. 205 del 2017, che dispone il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e per il triennio dal 2018 al 2020.

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*".

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio dal 2019 al 2021.

CONSIDERATO che sul capitolo 7009 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato "*Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento statale della*

redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli Enti locali”, è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020.

VISTA l’intesa sancita nella Conferenza unificata del 20 dicembre 2018 sul decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo 1, comma 1080, della legge n. 205 del 2017.

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli Enti locali a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali.

VISTO lo schema di convenzione e relativi allegati (Capitolato tecnico e Schemi logico-funzionali), trasmesso in data 14 febbraio 2019 alla Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per il visto di congruità di competenza.

VISTA la nota della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici n. 2545 del 17 maggio 2019 concernente la congruità richiesta, di richiesta di adeguamento ai parametri Consip dell’offerta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

VISTO il Capitolato tecnico aggiornato, con i relativi allegati, trasmesso in data 6 giugno 2019 da Cassa Depositi e Prestiti, che ha, da una parte, recepito le osservazioni della Direzione generale per i sistemi informativi e statistici e, dall’altra, preso atto di alcune variazioni del quadro esigenziale della Direzione Generale dell’Edilizia Statale in merito all’applicativo e al supporto che Cassa depositi e prestiti S.p.A. dovrà fornire ed attivare nella gestione del Fondo.

PRESO ATTO, in particolare, che Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituto promotore, presenta al suo interno profili professionali di alta competenza, maturata nell’ambito del costante supporto alle Amministrazioni pubbliche, ma si avvale anche di elevate professionalità reperite con ricorso ad una gara di appalto europea stabilendo sia i profili professionali e sia i costi unitari delle stesse.

DATO ATTO che, per tener conto di quanto rappresentato dalla Direzione generale per i sistemi informativi e statistici con nota n. 2545 del 17 maggio 2019 circa le tariffe dei profili professionali necessarie all’espletamento del servizio relativo all’applicativo nonché alla sua manutenzione e gestione, Cassa depositi e prestiti S.p.A. si è resa disponibile ad utilizzare le tariffe di Consip, qualora quest’ultime inferiori a quelle relative alla suddetta gara espletata in ambito europeo, a parità di qualifica professionale.

VERIFICATO, in ogni caso, che l’importo complessivo del servizio di supporto e assistenza tecnica fornito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. risulta inferiore all’importo calcolato con le tariffe di riferimento Consip per le figure professionali ivi presenti.

VERIFICATO che le condizioni complessive del servizio di supporto e assistenza tecnica fornito da Cassa depositi e prestiti S.p.A. non sono rinvenibili su Consip, quanto a durata della prestazione, tempestività degli interventi, tipologia del supporto e oneri da convenzione quadro (da Cassa depositi e prestiti non richiesti).

PRESO ATTO che il complessivo servizio di assistenza e supporto tecnico, per la durata complessiva di 7 anni, rientra nella somma accantonata dall'articolo 2, comma 2 del DM n. 46 del 2019.

RILEVATO che, in merito all'attività istituzionale, Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti prevista dall'articolo 36bis del d.P.R. n. 633/72, ai sensi della quale la Società non è ammessa a detrarre l'IVA relativa agli acquisti effettuati, restando, pertanto, incisa dalla predetta imposta nella misura del 100% di indetraibilità.

VISTA la Convenzione n. 6046 sottoscritta in data 18 giugno 2019 dalla Direzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A., per le attività di supporto e assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della citata legge n. 205 del 2017.

CONSIDERATO che la legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3 comma 1, lettera g), come modificata dal Decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, stabilisce che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, relativamente ai contratti passivi delle amministrazioni dello Stato non appartenenti alla fattispecie di appalto d'opera, si esercita esclusivamente sui decreti che approvano tali contratti se di importo superiore ad un decimo del valore stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi.

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che ha individuato, per gli anni 2018-2019, il suddetto valore in euro 5.548.000,00.

CONSIDERATO che l'importo della Convenzione in narrativa, è pari ad euro 386.289,12 comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto secondo i termini di legge, e pertanto risulta inferiore ad un decimo del predetto valore individuato dal Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017, pari ad euro 554.800,00.

DATO ATTO pertanto che la Convenzione tra la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali e Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l'espletamento dell'attività di supporto e assistenza tecnica di cui al comma 1081, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al Decreto ministeriale 18 febbraio 2019, n. 46, non rientra tra le fattispecie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

VISTA la circolare n. 34 del 13 dicembre 2018 della Ragioneria Generale dello Stato recante "*Prime indicazioni operative in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)*" relativa al Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e al Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29.

VISTA la circolare n. 2 dell'8 febbraio 2018 della Ragioneria Generale dello Stato recante "*Ulteriori indicazioni in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE) ed altre precisazioni su talune procedure contabili*".

CONSIDERATO che, al fine di poter sottoscrivere la Convenzione, è stato necessario attendere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, sul Decreto del Ministro di riparto del Fondo, intervenuta il 20 dicembre 2018, e la registrazione dello stesso DM alla Corte dei Conti effettuata in data 12 marzo 2019, n. 1-419.

CONSIDERATO che non era, pertanto, possibile assumere l'impegno delle risorse relative all'attività di supporto e assistenza tecnica fornita da Cassa depositi e prestiti S.p.A., prima di aver

definito il quadro esigenziale della Direzione e aver sottoscritto la suddetta Convenzione e, quindi, conseguenzialmente, prima di conoscere l'effettiva entità della spesa per il suddetto servizio e la relativa pianificazione finanziaria.

CONSIDERATO inoltre, che l'articolo 2, comma 2, del DM n. 46 del 2019 sopra citato, accantona una quota pari allo 0,5% del valore del Fondo, per complessivi euro 450.000,00, a valere in via sperimentale sugli anni 2018, 2019 e 2020, come risorse massime necessarie per avvalersi del supporto e dell'assistenza tecnica di Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 1081 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

VISTO che il cronoprogramma di spesa, recato dal punto 4.4 del Capitolato tecnico allegato alla Convenzione, prevede lo svolgimento dell'attività di supporto e assistenza tecnica da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dall'anno 2019 e fino al 2025, in relazione alle tempistiche concesse agli Enti beneficiari per lo svolgimento delle procedure necessarie all'utilizzo dei cofinanziamenti.

CONSIDERATO che il servizio svolto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. è partito nel 2019 e comprende la corposa attività di supporto e assistenza tecnica fornita in fase di start up della procedura, nonché la progettazione e l'implementazione dell'applicativo informatico, la ricezione delle domande degli Enti locali di accesso al Fondo, la redazione della graduatoria per i Comuni, la gestione e il monitoraggio dei cofinanziamenti statali concessi ed inoltre la manutenzione dello stesso applicativo informatico.

DECRETA:

ART. 1 **(Oggetto)**

E' approvata e resa esecutiva la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali e Cassa depositi e prestiti S.p.A. sottoscritta in data 18 giugno 2019 prot. n. 6046, disciplinante tutte le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del medesimo Fondo nella misura massima di euro 450.000,00 comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto secondo i termini di legge.

ART. 2 **(Impegno di spesa)**

Per quanto in premessa è autorizzato l'impegno, a favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A., della somma complessiva di euro 386.289,12, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto secondo i termini di legge, a valere sul cap 7009 pg 1, così suddiviso:

- per euro 235.613,25 in conto competenza per l'esercizio 2019
- per euro 42.842,77 in conto competenza per il futuro esercizio 2020
- per euro 42.116,63 in conto competenza per il futuro esercizio 2021
- per euro 38.122,81 in conto competenza per il futuro esercizio 2022

- per euro 15.612,20 in conto competenza per il futuro esercizio 2023
- per euro 7.987,64 in conto competenza per il futuro esercizio 2024
- per euro 3.993,82 in conto competenza per il futuro esercizio 2025

Il presente Decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Barbara CASAGRANDE)

Firmato digitalmente da

Barbara Casagrande

Data e ora della firma:
19/06/2019 15:57:44

CONVENZIONE

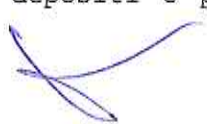
ai sensi dell'articolo 1, comma 1081, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, recante la disciplina delle attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali

TRA

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con sede in Roma, via Nomentana 2, indirizzo PEC dg.edilizia@pec.mit.gov.it nella persona della dott.ssa Oletta Tedaldi nella qualità di dirigente della divisione 1 della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, domiciliata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ("MIT")

E

la Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, partita I.V.A. 07756511007, Repertorio Economico Amministrativo n. RM-1053767, indirizzo PEC cdpspa@pec.cdp.it, nella persona di Anselmo Baroni, in virtù dei poteri allo stesso conferiti con Determinazione dell'Amministratore Delegato di Cassa depositi e prestiti società per azioni, prot. n. AD/P/218/19



del 5 giugno 2019 ("CDP")

Il MIT e CDP nel seguito sono indicate congiuntamente come le
"Parti"

PREMESSO CHE

1. l'articolo 1, comma 1079, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ("Legge 205/2017") ha istituito nello stato di previsione del MIT il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 ("Fondo");

2. l'articolo 1, comma 1080, della Legge 205/2017 dispone che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, riferiti rispettivamente all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata e alla pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva, sono definiti con decreto del MIT;

3. l'articolo 1, comma 1081, della Legge 205/2017 dispone che il MIT può stipulare apposita convenzione con CDP ("Convenzione") quale istituto nazionale di promozione, ai sensi dell'articolo 1, comma 826 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a disciplinare le attività di supporto e as-

sistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo, con oneri posti a carico del Fondo medesimo;

4. l'articolo 1, comma 1084, della Legge 205/2017 prevede il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 1079 a 1083 e dei relativi adempimenti attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

5. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, ("Decreto") sono stati definiti in prima applicazione e in via sperimentale, per il triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché di recupero delle risorse da destinare agli enti locali a valere sul Fondo;

6. gli articoli 3, comma 4, e 4, comma 4, del Decreto, demandano a decreti della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali ("Direzione") l'individuazione delle modalità e dei termini di accesso, di ammissione a cofinanziamento, di redazione della graduatoria, di erogazione delle somme, nonché di recupero delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della Legge 205/2017 rispettivamente per città metropolitane e provin-

ce, e per i comuni ("Decreti Direttoriali");

7. sul capitolo 7009 dello stato di previsione del MIT, denominato "Contributo dello Stato destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali", è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020;

8. ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto le predette risorse, stanziata sul Fondo per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, al netto di una quota pari allo 0,5 per cento annuo accantonata ai sensi del citato comma 1081, dell'articolo 1 della Legge 205/2017 per le attività di supporto e assistenza tecnica, sono destinate per l'importo di 4.975.000,00 euro annui alle città metropolitane, di 12.437.500,00 euro annui alle province e di 12.437.500,00 euro annui ai comuni (collettivamente anche gli "Enti Beneficiari" o singolarmente "Ente Beneficiario");

9. in merito all'attività istituzionale, Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha optato per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti prevista dall'articolo 36bis del D.P.R. n. 633/72, ai sensi della quale la Società non è ammessa a detrarre l'IVA relativa agli acquisti effettuati, restando, pertanto, incisa dalla predetta imposta nella misura del 100% di indetraibilità;

10. è stata verificata la congruità dell'offerta di CDP per

le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo, come da Capitolato Tecnico allegato alla presente Convenzione sotto la lettera A;

11. la legge 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3 comma 1 lettera g), come modificata dal d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639, stabilisce che la Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità esclusivamente sui decreti di approvazione dei contratti passivi delle amministrazioni dello Stato, non appartenenti alla fattispecie di appalto d'opera, di importo superiore ad un decimo del valore stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi;

12. il Regolamento (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 individua il suddetto valore in euro 5.548.000,00.

Tutto ciò premesso, le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la Convenzione presente si stabilisce un rapporto di reciproca collaborazione tra la Direzione e CDP, al fine dell'utilizzo delle risorse del Fondo, in attuazione di quanto



previsto dall'articolo 1, comma 1081, della Legge 205/2017.

2. Nell'ambito della collaborazione di cui al precedente comma 1, CDP fornisce al MIT esclusivamente le attività di supporto e di assistenza tecnica connesse all'attuazione del DM 46 del 18 febbraio 2019.

Articolo 3

(Caratteristiche dell'attività di supporto e assistenza tecnica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, CDP si impegna a predisporre ed a mettere a disposizione degli Enti Beneficiari, nei termini di cui al successivo comma 2, un applicativo informatico, accessibile all'indirizzo www.mit.gov.it dal quale gli Enti Beneficiari verranno reindirizzati nella pagina web prevista da CDP all'indirizzo www.cdp.it ("Applicativo Informatico"), avente le caratteristiche descritte nel presente articolo.

2. L'Applicativo Informatico, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2019 e le ore 13:59 del 30 agosto 2019, dovrà consentire agli Enti Beneficiari la compilazione e la presentazione, per via telematica della richiesta di ammissione al cofinanziamento dei progetti ("Richiesta") e prevedere il rilascio di una ricevuta che verrà trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC") indicata dall'Ente Beneficiario, a conferma dell'avvenuta acquisizione della Richiesta. A tale fine l'Applicativo Informatico dovrà altresì consentire, entro



la scadenza del predetto termine, la modifica dei dati precedentemente inseriti, garantendo, ad ogni modifica, il rilascio della ricevuta e la trasmissione della stessa secondo le modalità sopra indicate.

3. L'Applicativo Informatico verrà utilizzato dagli Enti Beneficiari di cui ai punti a) e b) dell'art. 2, comma 1, del Decreto (città metropolitane e province) anche per le seguenti ulteriori attività:

3.1 presentazione della Richiesta per l'anno 2020 con le modalità che saranno concordate tra le Parti e pubblicate sul sito istituzionale del MIT;

3.2 individuazione del CIG attinente al servizio di progettazione, tra tutti quelli collegati al CUP relativo al progetto;

3.3 in caso di SMARTCIG, inserimento manuale della data di pubblicazione del relativo bando di gara/lettera di invito;

3.4 comunicazione dei costi accessori di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto;

3.5 presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente Beneficiario, corredata dai provvedimenti di approvazione della progettazione oggetto di cofinanziamento.

4. L'Applicativo Informatico potrà essere utilizzato dagli Enti Beneficiari di cui al punto c) dell'art. 2, comma 1, del Decreto (comuni) anche per le seguenti ulteriori attività:

4.1 individuazione del CIG attinente al servizio di progettazione, tra tutti quelli collegati al CUP relativo al progetto-



to;

4.2 in caso di SMARTCIG, inserimento manuale della data di pubblicazione del relativo bando di gara/lettera di invito;

4.3 comunicazione dei costi accessori di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto;

4.4 presentazione della rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente Beneficiario, corredata dai provvedimenti di approvazione della progettazione oggetto di cofinanziamento.

5. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, l'Applicativo Informatico dovrà registrare le informazioni inserite dagli Enti Beneficiari e, in quanto disponibili, quelle derivanti dalla banca dati delle pubbliche amministrazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo "BDAP-MOP", "SIOPE"), così come sinteticamente riportate nel Capitolato tecnico allegato alla presente Convenzione.

6. Le Parti si rendono disponibili a definire, mediante scambio di corrispondenza anche tramite PEC, successivamente al perfezionamento della Convenzione, particolari modalità di inserimento dei dati da parte degli Enti Beneficiari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

6.1 registrazione nel sistema (upload) di documenti in formato elettronico (pdf), eventualmente, laddove richiesto, corredata di firma digitale del richiedente;

6.2 inserimento guidato di informazioni tramite appositi menu di opzioni.

7. L'Applicativo Informatico consentirà alla Direzione l'accesso a tutti i dati registrati, l'inserimento di ulteriori informazioni e la stampa di report e le estrazioni dei dati rese necessarie ai fini degli adempimenti attribuiti alla Direzione ai sensi dei Decreti Direttoriali.

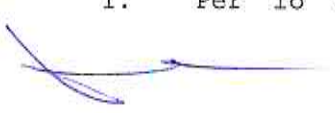
8. Resta espressamente escluso lo svolgimento da parte di CDP di qualsiasi attività ulteriore rispetto alla predisposizione e gestione, esclusivamente sotto il profilo tecnico-informatico, dell'Applicativo Informatico nei termini descritti nei precedenti commi del presente Articolo. Pertanto, resta esclusa qualsiasi attività di verifica circa l'esattezza dei dati inseriti dagli Enti Beneficiari ovvero acquisiti nell'Applicativo Informatico tramite le banche dati delle pubbliche amministrazioni sopra indicate. CDP resta inoltre estranea a qualsiasi attività istruttoria in ordine alla Richiesta e/o alla attività di verifica della documentazione in qualunque fase trasmessa dagli Enti Beneficiari mediante l'Applicativo Informatico.

9. L'ordine delle istanze è registrato dal Protocollo di CDP, che è gestito nel rispetto degli standard nazionali di sicurezza e delle specifiche tecniche di cui al DPCM 13 novembre 2014 e con la normativa europea sulla privacy.

Articolo 4

(Corrispettivo)

1. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla



Convenzione è riconosciuta a CDP, ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, del Decreto, una quota massima di euro 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00), inclusa IVA, pari allo 0,5% delle risorse stanziare sul Fondo per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

2. A fronte delle attività svolte in relazione alla gestione del Fondo, vengono rimborsati a CDP, previa rendicontazione di CDP e verifica dell'avvenuto svolgimento delle relative prestazioni da parte del MIT, gli oneri sostenuti per l'approntamento e la gestione dell'Applicativo Informatico e per le attività di supporto e assistenza tecnica, ivi comprese le eventuali spese per la manutenzione/implementazione dei sistemi software, nella misura massima dell'importo di cui al precedente comma 1.

3. Gli importi di cui al precedente comma vengono corrisposti dal MIT a CDP, quale canone annuale relativo al servizio prestato, dietro presentazione di fatturazioni elettroniche con cadenza annuale, redatte in conformità alla normativa fiscale vigente, in *Split Payment* ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 e ss.mm.ii., intestate al MIT. Il canone di servizio sarà calcolato sulla base dei costi unitari previsti nel preventivo di spesa riportato nel Capitolato Tecnico allegato e, per quanto riguarda il 2019, sarà costituito dai costi relativi all'impostazione dell'Applicativo di cui ai punti 4.1.1 e 4.3.1 del Capitolato Tecnico stesso.



Articolo 5

(Uffici di riferimento e comunicazioni)

1. Per tutto quanto previsto dalla Convenzione, gli Uffici di riferimento sono:

- per il MIT: Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Divisione 1 - PEC: dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it;
- per CDP: Finanziamenti Enti Pubblici, all'attenzione del responsabile - PEC: cdpspa@pec.cdp.it.

2. Le comunicazioni da rendersi ai sensi della Convenzione sono effettuate all'indirizzo postale o all'indirizzo PEC sopra specificato, o a un altro indirizzo postale o PEC che la Parte abbia precedentemente comunicato all'altra per iscritto.

Articolo 6

(Obbligo di riservatezza)

1. Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione della Convenzione, tratteranno i dati personali raccolti in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ciascuna parte per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ("Garante") e più in generale della normativa privacy pro tempore vigente. Le Parti, inoltre, prendono atto e consentono, ai sensi della normativa di volta in volta vigente in materia



di privacy, che i dati personali forniti possano essere oggetto di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dalle Autorità di Vigilanza del sistema bancario e finanziario.

2. I risultati delle attività svolte, in esecuzione della Convenzione, appartengono esclusivamente al MIT e possono essere utilizzati o essere oggetto di pubblicazione scientifica, solo se preventivamente autorizzati dal MIT stesso.

Articolo 7

(Responsabilità)

1. CDP è responsabile nei confronti del MIT esclusivamente della corretta esecuzione delle prestazioni relative alla predisposizione e gestione, sotto il profilo tecnico-informatico, dell'Applicativo Informatico, nonché delle attività di assistenza e supporto come individuate e disciplinate nell'allegato Capitolato Tecnico, nonché della conservazione delle informazioni immesse nell'Applicativo Informatico, entro il termine e secondo le modalità di cui al successivo articolo 10, commi 3 e 4. E' in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità di CDP qualora l'Applicativo Informatico non possa accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni indicate dal precedente art. 3, comma 5, a causa di eventuali malfunzionamenti, indisponibilità o inattività delle banche dati medesime.

2. La Direzione assicura il monitoraggio delle attività ef-

fettuate per il tramite dell'Applicativo informatico.

3. Qualora a seguito dell'attività di monitoraggio di cui al comma precedente la Direzione rilevi la necessità di interventi di carattere tecnico/operativo ovvero tale necessità sia rilevata da parte di CDP, le Parti concorderanno le eventuali modifiche da apportare all'Applicativo Informatico e ogni altra attività di supporto che si rendesse necessaria. Tali interventi potranno essere effettuati nel limite massimo del corrispettivo di cui all'articolo 4, comma 1 e sulla base dei costi indicati nel Capitolato Tecnico.

Articolo 8

(Altri obblighi derivanti dalla Convenzione e norme regolatrici)

1. Le Parti garantiscono, per tutta la durata della Convenzione, la massima diligenza e collaborazione. A tal fine, ciascuna parte si impegna ad informare l'altra dell'esistenza di eventuali problematiche che possano pregiudicare il buon esito dell'iniziativa. La Direzione si impegna a trasmettere tempestivamente a CDP la documentazione e/o le informazioni utili per il buon espletamento delle attività di cui all'articolo 3, nonché ai fini delle previsioni contenute nel successivo articolo 10.

2. La Direzione e CDP si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, la Convenzione, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti.



3. E' nulla qualsiasi modifica o integrazione alla Convenzione che non sia concordata con esplicito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3, comma 6.

4. Per quanto non previsto dalle clausole in essa contenute e dalle speciali disposizioni di legge applicabili dal MIT, l'esecuzione della Convenzione è regolata dalle norme del codice civile.

Articolo 9

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti designano, in via esclusiva, il Foro di Roma, quale competente a risolvere eventuali controversie che possano insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della Convenzione, che non siano state già definite con accordo bonario.

Articolo 10

(Durata ed efficacia della Convenzione)

1. La Convenzione è approvata con decreto della Direzione e diviene efficace dal giorno successivo alla data di registrazione da parte del competente organo di controllo del decreto di approvazione.

2. La Direzione, entro due giorni dalla conoscenza dell'avvenuta registrazione del decreto della Direzione di cui al precedente comma, trasmette alla CDP, tramite posta elettronica certificata, copia del predetto decreto, munito degli estremi di registrazione.



3. La Convenzione rimane valida ed efficace fino al completamento delle attività di cui al precedente articolo 3, ed esclusivamente nell'ambito delle finalità e nel limite delle risorse di cui al Decreto e comunque fino al 31 dicembre 2025, salvo le proroghe da concordare tra le Parti in funzione delle attività connesse all'utilizzo dei contributi di cui al punto 8 delle premesse alla presente Convenzione.

4. Successivamente alla scadenza del periodo di validità ed efficacia della Convenzione di cui al comma 3, CDP fornirà alla Direzione copia, su supporto informatizzato, della documentazione contenuta nell'Applicativo Informatico, rimanendo esonerata dalla ulteriore conservazione dell'Applicativo Informatico stesso.

Articolo 11

(Risoluzione e Risarcimento del danno)

1. La Convenzione potrà essere risolta, ai sensi del codice civile, qualora una delle parti si trovi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni dalla medesima previste ovvero in caso di grave inadempimento delle predette obbligazioni.

2. In caso di risoluzione della Convenzione per grave inadempimento delle obbligazioni dalla medesima previste, imputato a CDP, dal quale derivi l'interruzione del servizio o qualsivoglia anomalia che pregiudichi il corretto funzionamento dell'Applicativo Informatico, cui consegua la compromissione del raggiungimento degli obiettivi della Convenzione, il MIT



potrà chiedere a CDP il risarcimento dell'eventuale danno, per un importo quantificato in base all'entità dell'effettivo pregiudizio arrecatogli, che sarà decurtato dal corrispettivo di cui al precedente articolo 4.

3. In caso di risoluzione della Convenzione per grave inadempimento delle obbligazioni dalla medesima previste, imputato a CDP, dal quale non derivi alcun danno per il MIT, quest'ultimo riconoscerà a CDP, previa rendicontazione, esclusivamente le spese sino a quel momento sostenute.

Articolo 12

(Registrazione della Convenzione e adempimenti fiscali)

1. La Convenzione, avendo ad oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, viene registrata con pagamento del tributo di registro in misura fissa solo in caso d'uso, per il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1, punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto.

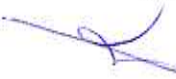
2. La Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa - Parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

3. La Convenzione è redatta in quattro originali in carta semplice, due per CDP e due per la Direzione.

Roma, lì 18 giugno 2019

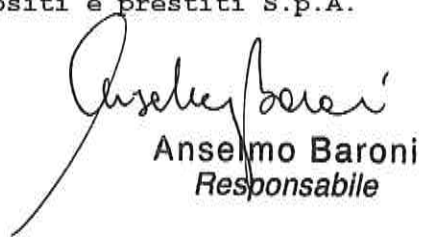


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 Dott.ssa Oletta Tedaldi



Cassa depositi e prestiti S.p.A.



Anselmo Baroni
Responsabile

Allegati:

A) Capitolato Tecnico e Schemi logico-descrittivi

